

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- 1) FINALITÀ
- 2) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
- 3) FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
- 4) DEFINIZIONI
- 5) DISPOSIZIONI GENERALI
- 6) LIVELLO I – SCREENING
- 7) LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA
- 8) LIVELLO III – MISURE DI COMPENSAZIONE

ALLEGATI:

- **FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA-
PROPONENTE**
- **FORMAT SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VALUTATORE**

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1) FINALITÀ

Le presenti Linee guida regionali recepiscono le *Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza*, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 e pubblicate sulla GU n. 303 del 28 dicembre 2019; contengono gli indirizzi per i soggetti gestori dei siti Natura 2000 delle Marche di carattere interpretativo e dispositivo per gli aspetti tecnici e procedurali; sono finalizzate a rendere omogenea a livello regionale l'attuazione dell'art. 6, par. 3 e 4 della Dir. 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e smi.

2) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La procedura di Valutazione di incidenza deve estendersi ai piani, agli interventi e a tutte le azioni che possono generare incidenze significative sui siti Natura 2000 interessati, compromettendo l'integrità del sito.

Si applica a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività non direttamente connessi alla gestione dei siti Natura 2000. Si applica anche al regolamento/calendario ittico e al calendario venatorio, se il relativo strumento di pianificazione non è stato sottoposto a Valutazione di incidenza. Qualora invece il regolamento/calendario ittico e il calendario venatorio contengano gli elementi oggetto di Valutazione di incidenza nei relativi strumenti di pianificazione, non richiedono ulteriori verifiche valutative.

La Valutazione di incidenza, pertanto, non prevede soglie di assoggettabilità, né esclusioni, né individuazione aprioristica di zone buffer. Eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'applicazione dell'art. 6.2 della Dir. 92/43/CEE.

3) FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Sulla base della *Guida all'interpretazione dell'art. 6 Dir. 92/43/CEE (2019/C 33/01)* e della prassi consolidata in ambito unionale, la Valutazione di incidenza si effettua per i seguenti livelli:

- Livello I - Screening. In questa fase si valuta se il piano o l'intervento, compresi gli interventi per i quali è possibile procedere ad una pre-valutazione, sono direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e se può obiettivamente determinare un'incidenza significativa. Nel parere di screening di Valutazione di incidenza, viene esclusa la possibilità di indicare mitigazioni e/o prescrizioni.
- Livello II - Valutazione appropriata. Si valuta il livello di significatività dell'incidenza del piano o dell'intervento, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi. Lo Studio di incidenza o il parere motivato possono indicare misure di mitigazione volte ad attenuare il grado di incidenza al di sotto del livello di significatività o a eliminarlo.
- Livello III – Misure di compensazione. Questa fase della procedura viene avviata quando, nonostante una Valutazione di incidenza negativa e in deroga all'art. 6, par. 3 Dir 92/43/CEE, non si respinge un piano o un intervento, a condizione che non vi siano Soluzioni alternative, compresa l'opzione «zero», che esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati e che vengano individuate idonee misure di compensazione.

Per la rappresentazione del flusso dei tre livelli, cfr. fig. 1.




Fig. 1 – Livelli di valutazione di incidenza [cfr. Guida all'interpretazione dell'art. 6 Dir. 92/43/CEE (2019/C 33/01)]

4) DEFINIZIONI

Autorità competente. L'ente cui è conferita la funzione di effettuazione della Valutazione di incidenza e dell'adozione del relativo provvedimento contenente il parere motivato. Coincide con gli enti ai quali la L.R. n. 6/2007 conferisce le funzioni relative alla gestione dei siti Natura 2000 Marche (Province, Unioni montane, enti di gestione delle Aree naturali protette).

Autorità procedente. L'ente cui è conferita la funzione di approvazione/autorizzazione del piano o dell'intervento e che, a tal fine, acquisisce il provvedimento di Valutazione di incidenza. Può coincidere con il soggetto che elabora il piano o progetto di intervento. Nei procedimenti integrati con la VIA, l'Autorità competente per la VIA, attraverso il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, agisce anche in qualità di Autorità procedente.

Effetto cumulo. È l'impatto, che spesso si verifica con il tempo, derivante dagli effetti congiunti di altri piani o interventi già completati, autorizzati ma non attuati o completati, ufficialmente proposti. Andrebbero considerati come parte integrante del processo di valutazione e non come semplice aggiunta al termine dell'iter valutativo.

Incidenza significativa. La probabilità che un piano o un intervento, interno o esterno al sito Natura 2000, produca effetti negativi significativi su habitat e specie del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o interventi, interni o esterni al sito. La significatività degli effetti, che dovrebbe essere determinata in modo obiettivo, non essendo legata ad approcci arbitrari, è in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, alla distribuzione e stato di conservazione delle risorse naturali del sito, nonché alle caratteristiche del piano o intervento oggetto di valutazione.

Integrità del sito. Rappresenta la somma coerente della funzione e dei processi ecologici del sito su tutta la sua superficie, che consente di sostenere gli habitat e le specie per cui il sito è stato designato. L'espressione fa riferimento ad ogni sito, pertanto non si potrà consentire di distruggere un sito o parte di esso sul presupposto che lo stato di conservazione di habitat e specie in esso segnalate resterà comunque soddisfacente a livello nazionale.

Intervento. L'intervento o progetto [cfr. art. 5,1 lett g), D. Lgs. 152/2006] riguarda la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi e attività sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (cfr. art. 1, Dir. 2011/92/UE). Sotto la stessa denominazione si comprendono anche talune attività occasionali (manifestazioni motoristiche e musicali, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, ecc.).

Misure di compensazione. Sono misure finalizzate a contrastare gli effetti negativi accertati, o non esclusi, su habitat e specie derivanti dalla realizzazione e/o esercizio di un piano o di un intervento per i quali sia stato espresso parere di Valutazione di incidenza negativo. Vengono attivate solo nell'ambito dell'art. 6, § 4 della Dir. 92/43/CEE e dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e sono relative al Livello III della Valutazione di incidenza.

Misure di mitigazione. Sono le misure volte a ridurre al minimo o a eliminare gli effetti negativi su habitat e specie derivanti dalla realizzazione e/o dall'esercizio di un piano o un intervento. Qualora individuate, sono parte integrante delle specifiche del piano o dell'intervento presentato dal Proponente per il Livello II – Valutazione appropriata e sono indicate nello Studio di incidenza. Possono essere individuate anche per le Soluzioni alternative proposte. Da parte dell'Autorità competente, le Misure di mitigazione, qualora individuate, sono contenute nel parere relativo al Livello II di Valutazione di incidenza.

Piano. Il piano o il programma [cfr. *art. 5,1 lett e), D. Lgs. 152/2006*] è l'iniziativa prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborata e/o adottata da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale (cfr. *art. 2, Dir. 2001/42/CEE*). Possono essere piani territoriali o di destinazione dei suoli, urbanistici o di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunistico- venatori e le loro varianti.

Pre-valutazione. Procedura di Screening di incidenza condotta preliminarmente su talune tipologie di interventi e attività, svolta a livello di sito, porzioni di sito o gruppi omogenei di siti, che tiene conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e dei criteri di analisi del *Format* Valutatore, ed il cui esito costituirà il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi/attività riconducibili a quelli pre-valutati. La procedura è finalizzata alla semplificazione del processo di Valutazione di incidenza.

Principio di precauzione. Il principio di precauzione non è definito dal Trattato sul funzionamento dell'UE, tuttavia esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall' UE (cfr. *Comunicazione (COM(2000) 1final) sul principio di precauzione*). Nella procedura di Valutazione di incidenza il principio di precauzione deve essere applicato quando non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano o un intervento sui siti Natura 2000.

Proponente. Il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o il progetto di intervento e che lo presenta all'Autorità procedente, o all'Autorità competente nei casi in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, unitamente alla documentazione necessaria alla Valutazione di incidenza.

Valutazione di incidenza. La Valutazione di incidenza è la procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non prevede soglie di assoggettabilità, né elenchi di esclusioni alla quale è necessario sottoporre i piani, programmi, progetti, interventi e attività non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000 che potrebbero determinare incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi, sui siti stessi.

Valutazione di incidenza appropriata negativa. L'esito della procedura di valutazione appropriata che ha espresso un giudizio negativo sul piano o sull'intervento, avendo accertato il livello degli effetti negativi significativi su habitat e specie, o non avendo potuto escluderli, da parte di un piano o un intervento.

Valutazione di incidenza appropriata positiva. L'esito della procedura di valutazione appropriata che ha espresso un giudizio positivo sul piano o sull'intervento, avendo accertato che le misure di mitigazione hanno minimizzato o annullato gli effetti negativi su habitat e specie al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di cantiere che dopo il suo completamento.

Valutazione di screening negativa. L'esito della procedura di screening specifico che ha accertato, o non escluso, la produzione di effetti negativi significativi su habitat e specie da parte di un piano o un intervento.

Valutazione di screening positiva. L'esito della procedura di screening specifico che ha accertato l'assenza di effetti negativi significativi su habitat e specie da parte di un piano o un intervento.

5) DISPOSIZIONI GENERALI

5.1) Livello di approfondimento

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente almeno a quello del progetto di fattibilità, come definito dall'art. 23, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

Sono fatti salvi i livelli informativi e di dettaglio previsti dalle presenti Linee guida, necessari per una compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000 delle Marche.

5.2) Individuazione dell'area vasta di potenziale incidenza

L'area vasta è compresa fra i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano o dell'intervento, ovvero rappresenta l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi effetti.

L'individuazione dei limiti dell'area vasta dipende dalla tipologia del piano o dell'intervento, dalla sua localizzazione e dalla sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente, mentre in fase di Valutazione appropriata è individuata dal Proponente e verificata e condivisa dall'Autorità competente.

5.3) Coordinamento per Valutazioni di incidenza che interessano siti Natura 2000 appartenenti a regioni diverse

Per garantire una omogenea valutazione degli impatti generati da un piano o un intervento, viene garantito il coordinamento della procedura di Valutazione di incidenza nei seguenti casi:

- siti Natura 2000 limitrofi, posti a confine tra regioni diverse;
- Valutazione di incidenza di piani o interventi interregionali;
- Valutazione di incidenza di piani o interventi da attuare in una regione ma che si presume possano generare impatti significativi su siti Natura 2000 appartenenti a regioni limitrofe.

A tale scopo gli enti gestori dei siti Natura 2000 interessati, prima del rilascio del provvedimento di Valutazione di incidenza, consultano i soggetti gestori dei siti Natura 2000 della regione limitrofa interessata.

5.4 Coordinamento per le Valutazioni di incidenza che interessano più siti Natura 2000, siti gestiti da più enti e siti adiacenti.

Nel caso di piani o interventi di rilievo regionale, interprovinciale o provinciale, che interessano più siti e che, quindi, richiedono l'espressione del parere di Screening o di Valutazione appropriata da parte di più organismi di gestione, questo viene reso da ognuno per la parte di propria competenza per poi confluire in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi di gestione a questo delegato dai restanti enti gestori. Nella fase di implementazione del testo unico, il competente ufficio regionale può contribuire con un'azione di coordinamento.

Nei casi di parere di Screening o di Valutazione appropriata riguardante piani o interventi di cui al § 5.11 che interessano un sito Natura 2000 gestito da più enti - anche qualora il piano o l'intervento ricada solo nella porzione di sito, o in prossimità di esso, di competenza di un unico ente - e nei casi di piani o interventi di cui al § 5.11 che interessano siti Natura 2000 adiacenti ad altri siti Natura 2000 gestiti da altri enti, l'Autorità competente per la V.I., fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 6/2007, ai fini della formulazione del parere consulta gli altri enti gestori degli stessi siti Natura 2000 o dei siti Natura 2000 adiacenti. Il provvedimento di Screening o di Valutazione appropriata dovrà tener conto dell'esito della consultazione.

5.5) Varianti di piani

Le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, per varianti di piani che comportano possibili impatti su habitat e specie dei siti Natura 2000, sono integrate con la Valutazione di incidenza.

5.6) Varianti di progetti

Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, per varianti di progetti che comportano possibili impatti su habitat e specie dei siti Natura 2000, sono integrate con la Valutazione di incidenza.

Per le varianti di progetti non soggette a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, relative ad interventi già approvati con parere positivo di Valutazione di incidenza, il Proponente ha l'obbligo di chiedere, tramite l'Autorità procedente, la verifica all'Autorità competente, la quale può confermare il parere di Valutazione di incidenza o richiedere l'avvio di una nuova procedura.

5.7) Silenzio assenso

Il silenzio assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, par. 3 e 4 della Dir. 92/43/CEE, sulla base dell'art. 17 bis, comma 4 della L. 241/90 secondo cui il silenzio assenso non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

5.8) Coordinamento delle procedure di VAS e VIA, verifica di assoggettabilità a VAS e VIA, AIA e V.I.

- Qualora la Valutazione di incidenza sia inclusa nelle procedure di VAS o di VIA, le rispettive Autorità competenti chiedono all'Autorità competente per la Valutazione di incidenza l'espressione del relativo parere.
- Sulla base delle previsioni dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 coordinate con l'art. 24, comma 3, lettera b) della L.R. n. 6/2007, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS, la VIA o l'AIA darà atto in modo distinto degli esiti della Valutazione di incidenza da parte della competente Autorità, rispetto ai livelli a cui è stata condotta, incluso il Livello I, relativo allo Screening; in altri termini, l'Autorità competente per la V.I. esprime il proprio parere e lo trasmette all'Autorità competente per la VIA, la VAS e l'AIA.
- Alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia europea, l'esito dello Screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS diventa discriminante per determinare la necessità di sottoporre il piano a VAS.
- L'esito negativo dello Screening di incidenza effettuato in fase di verifica di assoggettabilità a VAS determina il successivo assoggettamento a VAS, nonché al Livello II - Valutazione appropriata.
- Nel caso di Valutazione di incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della Valutazione di incidenza diventa vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA, che possono essere favorevoli in presenza di un giudizio di Valutazione di incidenza positiva.
- Conseguentemente, l'esito della Valutazione di incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA diventa vincolante anche ai fini dell'approvazione/autorizzazione del piano o dell'intervento, salvo i casi derivanti dall'applicazione dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97.
- L'eventuale esito negativo della Valutazione di incidenza, integrato in giudizi favorevoli nei pareri motivati di VAS o nei provvedimenti di VIA, può essere espresso infatti solo qualora, in assenza di soluzioni alternative idonee, sussistono le motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico e la possibilità di individuare idonee Misure di compensazione (Livello III) atte alla definizione delle procedure di deroga di cui all'art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e s.m.i.

5.9) Provvedimenti dell'Autorità competente

I procedimenti di Screening (Livello I) e di Valutazione appropriata (Livello II) si concludono con l'espressione del parere, comprensivo della sua durata, da parte dell'Autorità competente (determina, decreto, pronunciamento della direzione tecnico-amministrativa, altro provvedimento).

Il Livello III si conclude con l'approvazione delle Misure di compensazione da parte della medesima Autorità.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 6/2007, l'Autorità competente pubblica i provvedimenti relativi ai Livelli conclusi sul proprio sito web e sulla piattaforma *online* contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

5.10) Partecipazione del pubblico e accesso alle informazioni

Diversamente da quanto richiesto per VAS e VIA, la Dir. 92/43/CEE non pone per la Valutazione di incidenza l'obbligo di acquisire il parere dell'opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi caso per caso.

Tenuto conto che la Valutazione di incidenza non rappresenta un atto autorizzativo e che è quasi sempre parte integrante di un endoprocedimento, risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti alle previsioni della L. n. 241/90.

In ogni caso l'Autorità competente garantisce la pubblicazione del provvedimento di Screening nella sezione trasparenza o in una specifica sezione del proprio sito web.

Nel caso di Valutazione appropriata, oltre alla pubblicazione del provvedimento finale, l'Autorità competente si impegna, nella fase iniziale del procedimento, a pubblicare le informazioni necessarie a garantire la possibilità di presentare eventuali osservazioni, il cui termine è di 30 giorni dalla pubblicazione online. In caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità competente o in caso di modifica della proposta, i 30 giorni decorrono nuovamente dal momento in cui le ulteriori informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

5.11) Valutazione di incidenza di piani e interventi esterni ai siti Natura 2000

Per i seguenti piani e interventi che, sebbene situati fuori dai siti Natura 2000, potrebbero avere un effetto significativo su di essi, valgono le procedure e le fasi contenute nelle presenti Linee guida:

- il piano o l'intervento che interferisca con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente ad uno o più siti Natura 2000 (corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide, habitat di specie);
- il piano o l'intervento ricadente tra due siti che possa interferire con rotte di migrazione, aree di alimentazione, riproduzione e rifugio di specie di importanza comunitaria;
- il piano o l'intervento che preveda o determini emissioni nocive in atmosfera, nelle acque o nel suolo;
- il piano o l'intervento che possa interferire direttamente (prelievo venatorio, collisioni con veicoli, collisioni con strutture o infrastrutture, folgorazione su linee elettriche) o indirettamente (disturbo antropico, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico, sottrazione di risorse alimentari, modificazione dell'habitat, barriere ecologiche) con popolazioni faunistiche di specie di interesse comunitario distribuite con continuità ecologica con siti Natura 2000 limitrofi.

6) LIVELLO I - SCREENING

In questa fase l'Autorità competente accerta se un piano o un intervento può generare o meno incidenze significative sui siti Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani o interventi, valutando se tali effetti possono oggettivamente considerarsi irrilevanti sulla base degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifici vigenti.

Nell'istruttoria e nel provvedimento finale della fase di Screening non vengono considerate né previste da parte dell'Autorità competente mitigazioni in forma di prescrizioni.

Il procedimento di Screening si conclude con l'espressione pubblica del parere motivato obbligatorio

e vincolante da parte dell'Autorità competente.

La valutazione del grado di significatività dell'incidenza attiene alla fase di Livello II -Valutazione appropriata, qualora necessaria.

6.1) Pre-valutazioni

Per i seguenti interventi ed attività e per altri eventualmente individuati dall'Autorità competente, questa, mediante appositi provvedimenti di pre-valutazione, può esperire Screening specifici, i quali costituiranno il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi riconducibili a quelli pre-valutati:

- a) gli interventi edilizi (manutenzione, restauro e risanamento, ristrutturazione), qualora modifichino l'aspetto esteriore dello stato dei luoghi (cfr. D.Lgs. n. 31/2017, Allegato A);
- b) gli interventi di nuova edificazione nei centri storici;
- c) la manutenzione del verde pubblico e delle alberature stradali;
- d) gli interventi di manutenzione di cui al DPR 14 apr 1993 (Indirizzo e coordinamento per i programmi di manutenzione idraulica e forestale) se ricadenti in aree dove non sono presenti habitat di importanza comunitaria;
- e) lo svolgimento all'aperto di manifestazioni musicali, sportive non motorizzate e ricreative, se ubicate in aree sensibili per la fauna segnalata nel Formulario del sito N2000 interessato;
- f) gli interventi disciplinati dalla L.R. n. 13/1990 (Norme edilizie per il territorio agricolo);
- g) la costruzione di annessi e l'installazione di attrezzature, posti a servizio delle attività rurali, anche non eseguiti ai sensi della L.R. n. 13/1990;
- h) gli interventi di seguito elencati se interessano gli habitat comunitari delle foreste dell'Europa temperata (cod. 91), mediterranee caducifoglie (cod. 92), sclerofille mediterranee (cod. 93):
 - h.1) i rinfoltimenti su superfici percorse da incendio, come perimetrate nel Catasto degli incendi boschivi di cui alla L. n. 353/2000;
 - h.2) la manutenzione ricorrente o straordinaria della viabilità forestale, senza rettifica del tracciato né ampliamento di sede;
 - h.3) la manutenzione ricorrente o straordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e della rete drenante, senza ampliamento di sede;
 - h.4) i tagli intercalari ed i tagli di preparazione;
 - h.5) i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ha;
- i) i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici maggiori a 2 ha nei boschi dove non sono presenti gli habitat forestali di interesse comunitario;
- l) la manutenzione straordinaria delle recinzioni permanenti atte al contenimento del bestiame al pascolo;
- m) le attività agricole di miglioramento fondiario (piantagioni arboree, impianti irrigui, sistemazioni agrarie con livellamenti, drenaggi, viabilità podereale) senza sottrazione di habitat comunitari;
- n) la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, compreso il taglio della vegetazione nelle pertinenze delle infrastrutture, senza variazione di tracciato o area di sedime;
- o) la realizzazione e la manutenzione di opere di contenimento delle scarpate lungo i sentieri destinati alla circolazione pedonale;
- p) la posa in opera di reti lineari interrato (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, ecc.), la costruzione di infrastrutture superficiali (piste ciclabili, ecc.) e la posa in opera di linee elettriche aeree per le quali le aree di cantiere e quella di sedime ricadono in ambito urbano o nella sede e nelle pertinenze di strade destinate alla circolazione dei veicoli, secondo la definizione del Codice della strada;
- q) alcuni interventi periodici riguardanti la gestione della fauna selvatica, nonché il rinnovo degli appostamenti fissi di caccia senza modifiche strutturali.

Gli interventi oggetto di provvedimenti di pre-valutazione possono non essere oggetto di ulteriori valutazioni ma sono sottoposti alla sola Verifica di corrispondenza tra la proposta del Proponente e le tipologie di intervento pre-valutate.

In vista dell'eventuale adozione dei provvedimenti di pre-valutazione, i soggetti gestori dei siti Natura 2000, in qualità di Autorità competente, possono individuare siti o porzioni di sito nei quali determinati interventi possono considerarsi al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza, in quanto è stata preventivamente verificata: - la compatibilità con gli obiettivi e le misure di conservazione vigenti; - che taluni interventi non rientrano tra le pressioni e le minacce segnalate; - che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi.

Lo Screening di incidenza preventivo sito-specifico, configurandosi come procedura valutativa di Livello I, deve basarsi sugli elementi presenti nel *Format Valutatore* usato nell'istruttoria per Screening specifico.

Inoltre, nei provvedimenti di pre-valutazione l'Autorità competente:

- determina chi effettua la Verifica di corrispondenza;
- determina le modalità di trasmissione degli esiti della Verifica di corrispondenza dall'Autorità procedente a quella competente, qualora la Verifica non sia in capo alla stessa Autorità ma all'Autorità procedente;
- determina le modalità per l'espletamento della Verifica di corrispondenza nei casi in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, comunque denominata;
- prevede che nell'atto autorizzativo finale venga esplicitamente riportato che la Verifica di corrispondenza ha avuto esito positivo, riportando il riferimento alla specifica pre-valutazione;
- prevede che, nel caso in cui dalla Verifica di corrispondenza si rilevi che la proposta non corrisponde a quelle pre-valutate, ci si esprima con l'esito negativo della Verifica, prevedendo o la necessità dell'avvio della procedura di Screening specifico o l'archiviazione dell'istanza.

Nel caso di siti gestiti da più enti ed al fine di produrre per il sito interessato un solo elenco di proposte pre-valutate, i soggetti gestori coinvolti si coordinano per rendere omogenei i relativi provvedimenti di pre-valutazione.

Gli schemi dei provvedimenti di pre-valutazione sito specifici sono pubblicati sul sito web dell'Autorità competente per 30 giorni, al fine di garantire la partecipazione pubblica, successivamente ai quali vengono approvati e trasmessi alla Regione che ne prende atto e dà evidenza pubblica del proprio assenso.

I provvedimenti di pre-valutazione non hanno scadenza temporale predefinita, fatti salvi eventuali termini di validità espressamente previsti nei provvedimenti stessi o la necessità di assoggettare nuovamente a Screening le proposte già pre-valutate in conseguenza dell'aggiornamento degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche o del variare delle condizioni ambientali di riferimento.

I provvedimenti approvati sono pubblicati sui siti web dell'Autorità competente e della Regione.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle presenti Linee guida e i provvedimenti di pre-valutazione adottati dagli enti di gestione che vorranno avvalersi del meccanismo di pre-valutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili.

6.2) Procedura per gli interventi pre-valutati

Il Proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, presenta all'Autorità procedente, attraverso il *Format proponente* compilato fino alla Sezione 3, la dichiarazione che l'intervento proposto è conforme a quelli pre-valutati dall'Autorità competente.

Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, il Proponente presenta il *Format* direttamente all'Autorità competente.

Il *Format proponente* può essere presentato in forma cartacea e/o su supporto informatico.

L'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, qualora previsto dai provvedimenti di pre-valutazione, entro 30 giorni

dalla richiesta effettua la Verifica di corrispondenza tra la dichiarazione del Proponente e le tipologie di intervento pre-valutate e, qualora previsto dai provvedimenti di pre-valutazione, trasmette gli esiti della Verifica di corrispondenza all'Autorità competente.

L'evidenza pubblica della Verifica di corrispondenza è garantita dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo da parte dell'Autorità procedente sul proprio sito web.

Gli esiti della Verifica di corrispondenza sono pubblicati da parte dell'Autorità competente sulla piattaforma *online* contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

6.3) Iter istruttorio e procedura per lo Screening specifico

Il Proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, avanza all'Autorità procedente la richiesta per lo Screening specifico presentando il *Format proponente*, compilato obbligatoriamente in tutte le sue sezioni.

Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, il Proponente presenta il *Format* direttamente all'Autorità competente.

Il *Format proponente* può essere presentato in forma cartacea e/o su supporto informatico.

L'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, richiede all'Autorità competente l'espressione del parere motivato di Screening specifico di Valutazione di incidenza.

L'Autorità competente esprime il parere motivato di Screening specifico entro 60 giorni dalla richiesta. Per le procedure integrate in procedimenti di VIA e VAS, si fa riferimento ai termini previsti dal D. Lgs. N. 152/2006.

L'Autorità competente esegue l'istruttoria di Screening specifico:

- verificando la completezza della compilazione obbligatoria di tutte le sezioni del *Format proponente* e degli allegati tecnici e cartografici;
- compilando il *Format valutatore* nelle varie sezioni;
- richiedendo, se necessario ed una sola volta, integrazioni del *Format proponente*; questo comporta l'interruzione dei tempi del procedimento fino alla data della loro acquisizione; i termini per l'espressione del parere di Valutazione di Screening decorrono nuovamente da tale data e, comunque, devono restare entro quelli dell'eventuale procedura di VIA o di VAS; la richiesta di semplici chiarimenti o precisazioni, anche informali, non interrompe i termini del procedimento.

Al termine dell'istruttoria, nella Sezione 11 *Conclusione dello Screening specifico* del *Format valutatore*, va scritto il parere motivato, da riportare nell'atto di conclusione del procedimento con riguardo alla produzione o meno di incidenze significative, dirette, indirette e/o cumulative su habitat e/o specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000 e sull'integrità del sito Natura 2000.

Nella Sezione 12 *Conclusione del procedimento di Screening* del *Format valutatore* va riportato l'esito dello Screening con i possibili risultati, da riportare nell'atto di conclusione del procedimento:

- a) Valutazione di Screening positiva: *è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano o l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie*; in questo caso si conclude il procedimento valutativo;
- b) Valutazione di Screening negativa (anche per proposte contrastanti con gli obiettivi o le misure di conservazione): *le informazioni acquisite indicano che il piano o intervento determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa*; in questo caso il procedimento prosegue con il Livello II – valutazione appropriata;
- c) archiviazione dell'istanza: *si archivia l'istanza a causa di carenze documentali, mancate integrazioni e/o improcedibilità*.

- In caso di esito positivo, l'Autorità competente trasmette all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, l'atto con l'esito dello Screening specifico e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale e sulla piattaforma

online contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

L'Autorità competente, inoltre, trasmette l'atto contenente il parere di Valutazione di Screening agli organi di sorveglianza della Rete Natura 2000 (CUFA competente per territorio, altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale) e informa l'Autorità procedente della necessità di riportare gli estremi dell'esito positivo dello Screening specifico nell'atto autorizzativo finale.

- In caso di esito negativo, l'Autorità competente trasmette all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, l'atto con l'esito dello Screening specifico e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale e sulla piattaforma *online* contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

- In caso di archiviazione dell'istanza, l'Autorità competente comunica all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, il relativo esito e la conseguente conclusione del procedimento amministrativo.

6.4) Validità del parere di Screening specifico

Il parere di Screening specifico è valido 5 anni, salvo i casi espressamente previsti nel provvedimento di una durata diversa. Nei casi di procedura di V.I. integrata con la VIA, si applica la durata prevista nel provvedimento di VIA. In caso di integrazione con la VAS, come per il relativo parere, si fa riferimento alla durata del piano.

La durata del parere deve essere espressamente indicata nel provvedimento di Screening specifico.

Decorsa l'efficacia temporale del parere senza che il piano o l'intervento sia stato realizzato, il procedimento di Screening deve essere reiterato.

Nei casi di interventi ripetuti con cadenza temporale prestabilita (es. sfalci, manutenzioni periodiche), il parere rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del parere indicata nel provvedimento di Screening specifico, a condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato. Il Proponente è tenuto, comunque, a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Ente gestore del sito in qualità di Autorità competente.

6.5) Condizioni d'obbligo (C.O.)

Poiché nel Livello I-Screening non possono essere previste mitigazioni in forma di prescrizioni, possono essere individuate indicazioni atte a mantenere il piano o intervento al di sotto del livello di significatività.

Queste indicazioni standard possono essere individuate, per sito o per gruppi di siti omogenei, dai soggetti gestori dei siti Natura 2000 d'intesa con la Regione, ed approvate dagli stessi soggetti gestori. Preliminarmente alla loro approvazione, la Regione dà informativa al MATTM, in qualità di autorità nazionale di sorveglianza sui siti Natura 2000, delle C.O. individuate.

Le C.O. possono essere riferite:

- al periodo di realizzazione dei lavori rispetto ai periodi di maggiore sensibilità delle specie di interesse comunitario;
- alla delocalizzazione di alcune attività di cantiere;
- al mantenimento di distanze minime da ecosistemi con habitat e specie di interesse comunitario;
- alla riduzione dei fattori di impatto (polveri e rumori) in fase di esercizio;
- ad altre indicazioni volte alla riduzione dei fattori di impatto.

Una volta approvate le C.O. il proponente deve integrarle formalmente nel piano o intervento proposto, assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione.

Durante la fase istruttoria l'Autorità competente:

- verifica che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta;
- può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O., individuate esclusivamente tra quelle approvate, qualora venga rilevata una carenza nell'indicazione delle stesse C.O. da parte del proponente;
- avvia la procedura del Livello II-Valutazione appropriata, non potendo chiedere ulteriori misure di mitigazione, qualora ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a ridurre gli impatti del piano o intervento al di sotto della soglia di significatività.

7) LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA

La Valutazione appropriata segue la fase di Screening specifico qualora questa si sia conclusa con esito negativo o nel caso in cui l'Autorità competente, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il piano o l'intervento possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000 di propria competenza.

La Valutazione appropriata può essere anche richiesta dal Proponente qualora sia evidente che il piano o l'intervento possa avere interferenze sui siti N2000. Nel caso, si dimezzerebbero anche i tempi istruttori, venendo meno il Livello I – Screening.

Nell'espletamento della Valutazione appropriata gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere su quelli ambientali.

La procedura del Livello II prevede la presentazione da parte del proponente dello Studio di incidenza, strumento con il quale l'Autorità competente determina l'entità della significatività dell'incidenza che un piano o un intervento può avere sui siti N2000 interessati.

Qualora la Valutazione appropriata sia inclusa in una procedura di VAS o di VIA, il RA, lo Studio preliminare ambientale e il SIA di cui all'articolo 10, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, sono affiancati dallo Studio di incidenza o lo contengono in modo ben individuabile.

7.1) Studio di incidenza

Lo Studio di incidenza, preferibilmente redatto da un gruppo interdisciplinare, deve essere necessariamente firmato da figure professionali con esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico, ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico nonché, se diverso, dal progettista del piano o dell'intervento.

L'Autorità competente ha la facoltà di richiedere la presentazione di *curriculum vitae* comprovante il possesso delle competenze professionali.

I professionisti incaricati per lo Studio di incidenza dovranno rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà intellettuale e industriale dei dati presentati (cfr. D. Lgs. n. 30/2005 e L. n. 633/1941) e dovranno prevedere la possibilità per l'Autorità competente di diffondere, comunicare e pubblicare i contenuti e le risultanze degli studi con qualsivoglia modalità, con la citazione della fonte e dell'autore (cfr. D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza).

7.2) Contenuti dello Studio di incidenza per piani e interventi

Nello Studio di incidenza devono essere riportati gli elementi di seguito elencati.

- Tutti i dati relativi alla descrizione e alla documentazione del piano o dell'intervento già contenuti nel *Format proponente* relativo al Livello I – Screening.
- Per le specie: descrizione e cartografia, tra 1:10.000 e 1:2.000 o inferiore se necessario, delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e ai corridoi di collegamento, con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate, nell'area di intervento e in quella circostante.

- Per gli habitat: descrizione e cartografia, tra 1:10.000 e 1:2.000 o inferiore se necessario, delle stazioni di presenza degli habitat di interesse comunitario, con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate, nell'area di intervento e in quella circostante.
- Individuazione delle misure di mitigazione (criteri): - evitare di inserire un numero elevato di misure di mitigazione, al fine di evitare una non corretta analisi delle Soluzioni alternative; - le misure di mitigazione non devono configurarsi come misure di compensazione, che invece sono volte a riequilibrare una incidenza significativa non mitigabile e che sono attivate qualora si passi al Livello III della valutazione; - per la definizione delle misure di mitigazione idonee non sempre possono essere utilizzate direttamente quelle indicate nelle procedure di VIA, queste ultime riguardando anche azioni non strettamente correlabili agli effetti derivanti dall'intervento.
- Descrizione delle misure di mitigazione (criteri): le misure devono essere descritte rispetto ai seguenti argomenti: - descrizione della mitigazione; - responsabile dell'attuazione; - fattibilità ed efficacia; - modalità e cronoprogramma di attuazione, - le modalità di verifica dell'attuazione della misura.
- Finalità delle Soluzioni alternative: - l'esame delle Soluzioni alternative è finalizzata a fare in modo che l'impatto sul sito/siti N2000 sia sotto la soglia di significatività; - non possono essere considerate Soluzioni alternative che non siano praticabili o che già prevedano un maggiore impatto.
- Individuazione delle Soluzioni alternative: l'individuazione alternative riguarderà i seguenti elementi: - aree e tracciati interessati dal piano o dall'intervento; - aree e tracciati di cantiere; - caratteristiche progettuali del piano o intervento, comprese quelle dimensionali; - gestione e cronoprogramma delle fasi di cantiere; - gestione della fase di esercizio e monitoraggi; - modalità di ricomposizione ambientale; - opzione zero.
Qualora le Soluzioni alternative proposte si configurino come un nuovo progetto, richiedendo la redazione di un nuovo Studio di incidenza, la procedura di Valutazione appropriata si chiude in modo negativo e l'Autorità competente, tramite l'Autorità procedente, indica al Proponente la necessità di avviare un nuovo iter di Valutazione di incidenza.

- Analisi e individuazione delle incidenze.

Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del piano o dell'intervento sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi. L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del piano o dell'intervento in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal piano o dall'intervento devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del piano o dell'intervento. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e

specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri piani o interventi.

Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:

- Effetti diretti e/indiretti;
- Effetto cumulo;
- Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- Effetti probabili;
- Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferenti;
- Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello SDF del sito N2000 interessato);
- Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
- Perturbazione di specie.

Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:

- Il piano o l'intervento interessa habitat prioritari di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato 1 della Dir 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se Sì:
 - quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il piano o l'intervento interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se Sì:
 - quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
 - quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il piano o l'intervento interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se Sì:
 - quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il piano o l'intervento interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritarie dell'Allegato II della Dir 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
 - quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - qual'è la loro consistenza di popolazione nel sito/siti (es. individui, coppie, ecc)?
 - qual'è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il piano o l'intervento interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Dir 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
 - quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - qual'è la loro consistenza di popolazione nel sito/siti (es. individui, coppie, ecc)?
 - qual'è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?

- Il piano o l'intervento ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del piano o intervento? Il piano o l'intervento può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?
 - In che modo il piano o l'intervento incide, sia quantitativamente che qualitativamente su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
 - la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal piano o intervento viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di specie interessata dal piano o intervento viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
 - il piano o intervento interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
 - il piano o intervento produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
 - la realizzazione del piano o intervento comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, ecc)?
 - la realizzazione del piano o intervento comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se Sì, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
 - In che modo il piano o l'intervento incide sull'integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
 - la realizzazione del piano o intervento può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
 - la realizzazione del piano o intervento può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
 - la realizzazione del piano o intervento può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
 - la realizzazione del piano o intervento può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?
- Quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti. Si veda Fig. 2 - Quantificazione delle incidenze, pag. 22.
 - Valutazione del livello di significatività delle incidenze su habitat e specie.
 Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata in fase di Screening. Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.
 Per gli habitat di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti.
 - Il grado di conservazione della struttura. Viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal Manuale nazionale di

interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.

- Il grado di conservazione delle funzioni. Viene valutato attraverso: il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi; le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

Per le specie di interesse comunitario, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Dir 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, deve essere valutato il grado di conservazione degli habitat di specie, A tale riguardo si effettua una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie. Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Sulla base di queste valutazioni, ad ogni habitat e specie di interesse comunitario o habitat di specie interferito dagli effetti del piano o intervento, si associa la seguente scala di valutazione della significatività dell'incidenza:

- *Nulla* (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- *Bassa* (non significativa - genera lievi interferenze temporanee che non compromettono l'integrità e la resilienza del sito)
- *Media* (significativa, mitigabile)
- *Alta* (significativa, non mitigabile)

I criteri di individuazione dei quattro gradi di significatività, con riferimento agli habitat e alle specie considerate, devono essere descritti.

Gli areali delle specie e degli habitat che potranno subire incidenze significative basse, medie o alte dovranno essere prodotti in formato vettoriale, specificando il sistema di riferimento.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni sull'integrità del sito N2000;
- una sintesi del livello di significatività del piano o intervento nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, ecc).

- Definizione del grado di significatività dell'incidenza a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione

Quale esito dell'individuazione del grado di significatività a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione e dell'individuazione delle Soluzioni alternative, lo Studio di incidenza potrà esprimere motivatamente i seguenti giudizi

- *Mitigata/Nulla* (non significativa; non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
 - *Mitigata/Bassa* (non significativa; incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non compromettono l'integrità e la resilienza del sito)
 - *Mitigata/Media* (significativa, non ulteriormente mitigabile; riequilibrabile con le misure di compensazione di cui al Livello III della valutazione)
 - *Mitigata/Alta* (significativa, non ulteriormente mitigabile; riequilibrabile con le misure di compensazione di cui al Livello III della valutazione)
- Conclusioni dello Studio di incidenza

A conclusione dello Studio di incidenza verranno inserite le seguenti conclusioni:

- a) *è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano o l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero che non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/ siti N2000 coinvolti, tenuto conto degli obiettivi e delle misure di conservazione;*
- b) *non è possibile escludere che il piano o l'intervento determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/ siti N2000 coinvolti.*

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal tecnico/tecnici che hanno predisposto lo Studio di incidenza.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza potrà già contenere una analisi delle possibili ulteriori Soluzioni alternative a minor impatto ambientale.

- Bibliografia, sitografia

Nell'elencare la documentazione consultata, ove possibile indicare il collegamento ipertestuale.

7.3) Iter istruttorio per Valutazione appropriata

L'Autorità competente nel corso dell'istruttoria garantisce:

- la pubblicazione sul proprio sito web dello Studio di incidenza, al fine di garantire la partecipazione del pubblico e l'accesso alle informazioni, anche in caso di richiesta di integrazioni o di rigetto dello Studio (cfr. § «Partecipazione del pubblico e accesso alle informazioni»);
- la verifica della completezza dello Studio di incidenza;
- la verifica della completezza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuali integrazioni, sulla base delle conoscenze dell'Autorità competente, riguardanti ulteriori piani o interventi in fase di autorizzazione/valutazione;
- la verifica della validità ed efficacia delle misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse in forma di prescrizioni;
- la verifica della necessità di richiesta di integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate o osservazioni da parte di *stakeholders*;
- la verifica della completezza e coerenza delle eventuali integrazioni pervenute;
- la verifica della coerenza dei metodi e degli indicatori utilizzati per la valutazione del grado di significatività prima e dopo l'applicazione delle misure di mitigazione;
- l'analisi e la valutazione delle Soluzioni alternative indicate dal Proponente nello Studio di incidenza;
- la verifica delle conclusioni dello Studio di incidenza.

La descrizione dei suddetti elementi confluisce nell'atto contenente il parere di Valutazione di incidenza formandone parte integrante.

7.4) Procedura per Valutazione appropriata

Il Proponente presenta all'Autorità procedente lo Studio di incidenza, che può essere presentato in forma cartacea e/o su supporto informatico.

Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, il Proponente presenta lo Studio di incidenza direttamente all'Autorità competente.

L'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, richiede all'Autorità competente l'espressione del parere motivato di Valutazione appropriata.

L'Autorità competente:

- conclude la Valutazione appropriata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Autorità procedente; per le procedure integrate in procedimenti di VIA e VAS, si fa riferimento ai termini previsti dal D. Lgs. n. 152/2006;

- può richiedere, in fase istruttoria ed una sola volta, integrazioni allo Studio di incidenza; questo comporta l'interruzione dei tempi del procedimento fino alla data della loro acquisizione; i termini per l'espressione del parere di Valutazione appropriata decorrono nuovamente da tale data e, comunque, devono restare entro quelli dell'eventuale procedura di VIA o di VAS; la richiesta di semplici chiarimenti o precisazioni, anche informali, non interrompe i termini del procedimento;
- emana l'atto contenente il parere motivato di Valutazione di incidenza che, oltre a descrivere quanto elencato nel precedente § 7.3, può concludersi con i seguenti risultati:

- a) Valutazione di incidenza appropriata positiva: *si rilascia parere positivo di Valutazione di incidenza, in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, è possibile concludere che il piano o l'intervento non determinerà incidenze significative sul sito/siti N2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso in riferimento agli obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie; in caso di prescrizioni, aggiungere: il parere positivo è subordinato al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni...*
- b) Valutazione di incidenza appropriata negativa: *si rilascia parere negativo di Valutazione di incidenza, in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, non è possibile concludere che il piano o l'intervento non determinerà incidenze significative sul sito/siti N2000, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/siti N2000;*
- c) archiviazione dell'istanza: *si archivia l'istanza a causa di carenze documentali, insufficienza di dati e/o mancate integrazioni;*

- trasmette all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, l'atto contenente il parere motivato obbligatorio e vincolante; in caso di esito positivo l'Autorità competente informa inoltre l'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, della necessità di riportare i relativi estremi, comprese le eventuali prescrizioni, nell'atto autorizzativo finale; in caso di esito negativo l'Autorità competente informa l'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, qualora il Proponente volesse continuare l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del piano o intervento: (i) che si può proseguire nell'ambito della valutazione di ulteriori Soluzioni alternative; (ii) che si può proseguire con il Livello III, ma nell'esclusivo rispetto dell'art. 6.4 della Dir. 92/43/CEE e a condizione che non vi siano Soluzioni alternative ritenute valide; (iii) che il piano o l'intervento non possono essere autorizzati in caso di impraticabilità delle prime due soluzioni;
- trasmette, inoltre, l'atto contenente il parere di Valutazione di incidenza agli organi di sorveglianza della Rete Natura 2000 (CUFA competente per territorio, altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale);
- pubblica il parere sul proprio sito web istituzionale e sulla piattaforma *online* contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

7.5) Validità della Valutazione appropriata

Il parere di Valutazione di incidenza è valido 5 anni, salvo i casi espressamente previsti nel provvedimento di una diversa durata. Nei casi di procedura di V.I. integrata con la VIA, si applica la durata prevista nel provvedimento di VIA. In caso di integrazione con la VAS, come per il parere motivato, si fa riferimento alla durata del piano.

La durata del parere deve essere espressamente indicata nel provvedimento di Valutazione appropriata.

Nei casi di interventi ripetuti con cadenza temporale prestabilita (es. sfalci, manutenzioni periodiche), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del parere indicata nel provvedimento di Valutazione di incidenza, a condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato. Il Proponente è tenuto, comunque, a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Ente gestore del sito in qualità di Autorità competente.

8) LIVELLO III – MISURE DI COMPENSAZIONE

In questa fase l'Autorità competente, con l'ausilio dell'ufficio regionale, valuta la sussistenza dei Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) che consentirebbero, ai sensi delle deroghe di cui all'art. 6.4 Dir 92/43/CEE, di realizzare comunque un piano o un intervento, previa attuazione delle Misure compensative necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi di conservazione del sito/siti N2000.

Riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 6.4 della Dir 92/43/CEE, si possono verificare le seguenti situazioni:

- 1) Valutazione di incidenza negativa su habitat e specie non prioritari. Se al piano o intervento è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile definire le Misure di compensazione. La Regione trasmette lo specifico Formulario al MATTM quale autorità di vigilanza, che lo verifica e lo inoltra per sola informazione alla Commissione europea (art. 6.4.1).
- 2) Valutazione di incidenza negativa su habitat e specie prioritari. Se al piano o intervento è riconosciuta una motivazione connessa alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o a dimostrate esigenze di primaria importanza per l'ambiente, è possibile definire le Misure di compensazione. La Regione trasmette lo specifico Formulario al MATTM che lo verifica e lo inoltra per sola informazione alla Commissione europea (art. 6.4.2, prima parte).
- 3) Valutazione di incidenza negativa su habitat e specie prioritari. Se si è in assenza delle motivazioni di cui al precedente punto 2 e al piano o all'intervento sono riconosciuti altri Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, diversi da esigenze connesse alla salute umana e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali documentate opportunamente dimostrati. La Regione trasmette l'apposito Formulario al MATTM che lo verifica e lo inoltra per la richiesta di parere alla Commissione europea (art. 6.4.2, seconda parte).

8.1) Congruità delle Misure compensative

Vista l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1, i coefficienti minimi da garantire possono rispecchiare i seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie e habitat di specie prioritari di interesse comunitario;
- Rapporto 1,5:1 per habitat e/o specie e habitat di specie di interesse comunitario;
- Rapporto 1:1 per altri habitat, specie e habitat di specie.

8.2) Tipologia delle Misure compensative

Possono riguardare:

- il ripristino di habitat in un sito esistente o il miglioramento dell'habitat restante, in funzione della perdita subita;
- la ricostituzione dell'habitat in altro sito, anche prevedendone l'ampliamento;
- l'individuazione di un nuovo sito.

Le misure individuate devono essere coerenti e addizionali rispetto alle misure di conservazione vigenti.

8.3) Tempistica, localizzazione e monitoraggio

Le Misure di compensazione andrebbero ordinariamente realizzate prima dell'attuazione del piano o dell'intervento le cui azioni possono interferire negativamente sul sito N2000. Solo qualora sia dimostrato che le azioni del piano o dell'intervento possono interferire negativamente con le Misure di compensazione adottate, queste possono essere attuate dopo la realizzazione del piano o dell'intervento.

La localizzazione più opportuna sarebbe all'interno o in prossimità del sito interessato, in ogni caso

l'area prescelta per l'attuazione delle misure deve essere collegata funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale sono previste le incidenze significative.

Per verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, occorre prevedere un programma di monitoraggio delle misure. In caso di procedure integrate con VIA e VAS, il monitoraggio delle misure è ricompreso nei monitoraggi VIA o VAS.

L'attuazione e il monitoraggio delle misure sono a carico del Proponente del piano o dell'intervento.

8.4) Procedure

Se l'Autorità competente giudica non adeguate le misure proposte:

- può richiedere motivatamente, tramite l'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, nuove proposte di Misure di compensazione, anche concordate con il Proponente;
- può prescrivere l'attuazione di misure integrative;
- può motivatamente rigettare la proposta e archiviare il procedimento, specificando che nonostante la presenza di Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non è possibile individuare Misure di compensazione idonee a garantire la conservazione del sito N2000.

Le misure ritenute adeguate dall'Autorità competente sono approvate con proprio atto, con il quale viene conclusa la procedura del Livello III. L'atto viene inviato all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza.

L'Autorità competente per la valutazione di incidenza, pubblica l'atto sul proprio sito web e sulla piattaforma *online* contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

L'Autorità competente per la Valutazione di incidenza, infine, predispone il *Formulario per la trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6.4 della Dir 92/43/CEE* e lo trasmette, unitamente all'atto di approvazione delle Misure di compensazione, al competente ufficio della Regione, che li invia al MATTM.

Il MATTM verifica la documentazione e in caso di esito positivo la inoltra, per informazione o per richiesta parere, alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni, anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti: <input type="text"/> ettari tot. habitat*			Sintesi		
Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti permanentemente
Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**
A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti temporaneamente
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	
Legati alla fase di :					
Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti
Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ettari interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:		<input type="checkbox"/> Si	Descrivere: _____	<input type="checkbox"/>	Ettari tot. Habitat Odc ***
		<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/>	incidenza % ****

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:			Descrivere:			
Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:				
Indiretti	<input type="checkbox"/>					
A breve termine	<input type="checkbox"/>					
A lungo termine	<input type="checkbox"/>					
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>					
Legati alla fase di :						
Cantiere	<input type="checkbox"/>					
Esercizio	<input type="checkbox"/>					
Dismissione	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/> Si				
		<input type="checkbox"/> No				

Perturbazione di specie per effetti: <input type="text"/> n. Individui/coppie/nidi nel sito SDF*			Sintesi		
Specificare se: Individui-Coppie-Nidi					
Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente
Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**
A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	
Legati alla fase di :					
Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti
Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	incidenza %**
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/> incidenza %**	<input type="checkbox"/>	
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine delle specie:		<input type="checkbox"/> Si	Descrivere: _____	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi nel sito Odc***
		<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/>	incidenza % ****

Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000			Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000			
Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:				
Indiretti	<input type="checkbox"/>					
A breve termine	<input type="checkbox"/>					
A lungo termine	<input type="checkbox"/>					
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>					
Legati alla fase di :						
Cantiere	<input type="checkbox"/>					
Esercizio	<input type="checkbox"/>					
Dismissione	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/> Si				
		<input type="checkbox"/> No				

* Superficie habitat riportato o Numero di individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento del Formulário standard (SDF)
 ** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF
 *** Superficie di habitat o numero di individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivo di conservazione (Odc) da raggiungere (se disponibile)
 **** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli Odc

Fig. 2 – Quantificazione delle incidenze